



Tribunale di Marsala

Protocollo di gestione e modalità dei depositi di documenti e atti in udienza alla luce dell'art. 111-bis c.p.p.

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di LUGLIO nell'ufficio del Presidente del Tribunale di Marsala si sono riuniti in conferenza di servizi, per la stipula di un protocollo d'intesa riguardante la gestione e modalità dei depositi di documenti e atti in udienza alla luce dell'art. 111-bis c.p.p., i sig.ri:

- Dott. Alfonso MALATO, Presidente del Tribunale di Marsala;
- Dott. Fernando ASARO, Procuratore della Repubblica;
- Dott. Vito Marcello SALADINO, Presidente della sezione penale;
- Avv. Giuseppe SPADA, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala;
- Dott. Fabio MAIANI, Dirigente amministrativo del Tribunale di Marsala;
- Avv. Francesca FRUSTERI, Presidente Camera penale;
- Dott. Massimiliano ALAGNA, Mag.Rif. del settore penale del Tribunale di Marsala;
- Dott.ssa Sara VARAZI, Mag.Rif. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;
- Dott. Riccardo ALCAMO, Magistrato del Tribunale di Marsala, componente dell'osservatorio penale;
- Dott.ssa Sara QUITTINO, Magistrato del Tribunale di Marsala, componente dell'osservatorio penale;
- Dott.ssa Francesca MANISCALCHI, Magistrato del Tribunale di Marsala, componente dell'osservatorio penale.

Letto l'art. 111-bis comma I c.p.p. in forza del quale *“salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolarmente, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici”*, **fatta eccezione per quegli atti e documenti che “per loro natura o specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica” (art. 111-bis comma III c.p.p.);**

Letto l'art. 1 del D.M. 206/2024 (emesso in data 27.12.2024 e pubblicato in G.U. il 31.12.2024) che ha disposto l'obbligo di deposito con modalità esclusivamente telematica *ex art. 111-bis c.p.p.* (mediante l'applicativo APP) di *"atti, documenti, richieste e memorie"* a far data dal 01 gennaio 2025 da parte dei soggetti *"abilitati interni ed esterni"* **negli uffici giudiziari penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, della Procura Europea, della sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario, del Tribunale Ordinario;**

Evidenziato che la normativa vigente, per la sua puntuale applicazione, richiede (in assenza di un provvedimento di malfunzionamento certificato o non certificato di cui all'art. 175-bis c.p.p.), secondo un'interpretazione letterale della norma, che le Parti provvedano ad effettuare il deposito dei propri *"atti, documenti, richieste e memorie"* direttamente (o anteriormente) all'udienza attraverso il solo ed esclusivo deposito telematico.

Considerato che, come intuibile, ciò richiede il contestuale utilizzo di postazioni pc appositamente predisposte nelle Aule di udienza e disponibili per tutte le Parti (difensore/i dell'imputato/i, difensore/i di p.c., Pubblico Ministero, Giudice monocratico ovvero in composizione collegiale), così da permettere un immediato vaglio delle produzioni di cui si chiede l'acquisizione agli atti;

Rilevato che tale attività risulta, ad oggi, tecnicamente impossibile, stante l'oggettiva impossibilità di predisporre per mancanza di adeguato hardware - non imputabile a questo Ufficio - le aule di udienza nei termini anzidetti;

Letta la nota datata 8 gennaio 2025 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia Direzione Generale dei sistemi informatici autorizzati (m_dg.DOG07.08/01/2025.0000536.U) ove, nell'affrontare siffatta problematica di deposito nelle sue ricadute pratiche e al fine di impedire allungamenti dei tempi processuali, **si è evidenziato l'opportunità "di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite "scansione" dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica";**

Evidenziato che siffatta nota non possiede valore normativo vincolante e che introduce una interpretazione che finisce per riversare sulle cancellerie tutti gli adempimenti relativi alla operatività dell'applicativo APP imponendo, di fatto, di procedere ad una integrale scansione di tutti i documenti depositati in via analogica dalle Parti.

Considerato che tale onere ulteriore per le cancellerie non solo non è previsto per legge, ma finisce con il tradire lo spirito della stessa costruzione normativa dell'art. 111-bis c.p.p., il quale sancisce in capo alle Parti l'obbligo di procedere esclusivamente al deposito di atti, documenti e richieste in via telematica – obbligo, pertanto, che non può essere surrogato da adempimenti di cancelleria non previsti (nemmeno da una fonte secondaria) in capo agli operatori di cancelleria;

Ritenuto, peraltro, che un siffatto modo di procedere comporterebbe significativi ritardi all'attività giudiziaria e alla trattazione dei procedimenti, con possibile pregiudizio per la posizione di numerosi imputati ed inevitabile allungamento dei relativi tempi processuali;

Considerato che, durante la riunione dell'Osservatorio penale, tenutasi in data 25 giugno 2026, i presenti hanno manifestato la concorde volontà di addivenire alla stipula di un protocollo volto a consentire esclusivamente in capo alle Parti il deposito telematico dei documenti e atti– nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge – ma con modalità e semplificazioni che evitino alle stesse di incorrere in sanzioni processuali (quali l'inammissibilità), anche tenuto conto dell'attuale indisponibilità dell'attrezzatura tecnico-informatica in aula che consentirebbe alle stesse di operare al deposito telematico contestuale e immediato, si conviene quanto segue:

- Gli atti, documenti, richieste e memorie provenienti dalle Parti potranno essere depositati in via analogica direttamente in udienza, così da consentire a tutti gli interlocutori processuali e al Giudice di poter visionare direttamente gli stessi e potersi più puntualmente pronunciare sulla loro richiesta di acquisizione;
- tali atti, documenti, richieste e memorie verranno acquisiti in via analogica al fascicolo del dibattimento con apposizione, da parte del cancelliere d'udienza, del relativo “depositato”;
- *il Pubblico Ministero, a seguito della produzione del documento analogico in udienza, provvederà, senza ritardo e comunque entro il termine di 5 giorni prima dell'udienza di rinvio, a depositare, a cura della Segreteria/Ufficio dibattimento, al fascicolo del dibattimento la copia*

informatica del documento mediante applicativo APP ovvero, in attesa dei correttivi che consentano la piena interoperabilità tra APP e TIAP, mediante estensione della visibilità del documento sull'applicativo TIAP SAD, così da consentire alla Cancelleria il celere aggiornamento e la corretta tenuta del fascicolo informatico su APP;

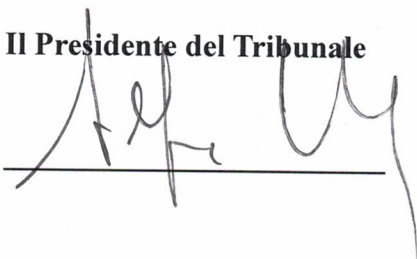
- Gli avvocati, a seguito della produzione del documento analogico in udienza, provvederanno, senza ritardo e comunque **entro il termine di 5 giorni prima dell'udienza di rinvio**, al deposito presso la Cancelleria del Tribunale della copia informatica del documento mediante applicativo PDP, così da consentire alla Cancelleria l'aggiornamento e la corretta tenuta del fascicolo informatico su APP.
- **qualora le Parti decidano di provvedere anteriormente all'udienza al deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, le stesse si onerano di provvedere ad effettuare un deposito cartaceo "di cortesia" in udienza al fine di consentire a tutti gli interlocutori processuali e al Giudice di poter visionare direttamente gli stessi e potersi più puntualmente pronunciare sulla loro richiesta di acquisizione.**

Il presente protocollo ha efficacia a decorrere dal **28 luglio 2026** per tutti i procedimenti monocratici e collegiali, anche in corso.

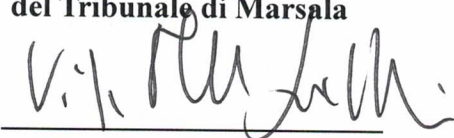
Le parti manifestano il loro reciproco gradimento per l'accordo raggiunto e si impegnano ad osservarne il contenuto.

Marsala, **28 luglio 2026**

Il Presidente del Tribunale



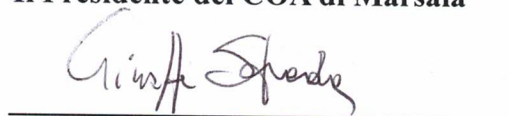
Il Presidente della sezione penale
del Tribunale di Marsala



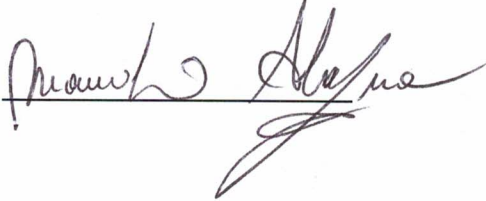
Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Marsala



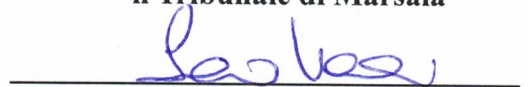
Il Presidente del COA di Marsala



Mag.Rif. del settore penale



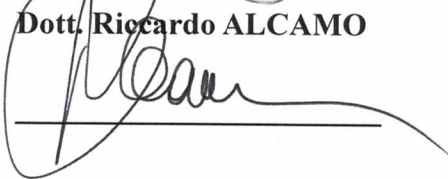
**Mag.Rif. della Procura presso
il Tribunale di Marsala**



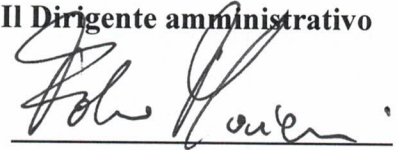
Il Presidente della Camera Penale



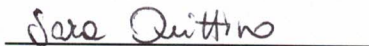
Dott. Riccardo ALCAMO



Il Dirigente amministrativo



Dott.ssa Sara QUITTINO



Dott.ssa Francesca MANISCALCHI

